

LA DATAZIONE DEGLI ORDINAMENTI MARITTIMI DI TRANI

In occasione di un recentissimo lavoro del Samarelli (1) sulle famose consuetudini marittime tranesi, abbiamo voluto riesaminare le indagini già svolte al riguardo, giungendo a conclusioni che ci sembrano assai verosimili e perciò degne di essere conosciute dagli studiosi. Le esporremo qui il più brevemente possibile, notando subito che anche noi assegniamo gli *Ordinamenti* all'anno 1363, come fa il Samarelli, ma non già per i nuovi argomenti che egli ne adduce. Viceversa, noi aggiungiamo nuovi elementi, che ci paiono decisivi, sia alle obiezioni di precedenti Autori contro la data del 1063, sia a favore dell'altra del 1363.

* * *

Senza rifare la storia delle varie opinioni sulla loro datazione, ricorderemo solo che essi ci sono pervenuti per la prima volta nella stampa veneziana degli Statuti di Fermo del 1507 (2) e poi solo in successive edizioni; che ad essi non v'ha nessun riferimento specifico nei molti documenti tranesi finora conosciuti (3);

(1) *Nuovo Contributo sugli Ordinamenti marittimi di Trani*, Molfetta, tip. Iris, 1937, pp. 120.

(2) Cfr. riproduzione in facsimile in SAMARELLI, op. cit., a cui rinvio per le altre edizioni e la bibliografia.

(3) I riferimenti che il Carabellese (*Giacomo Rogadeo Ravallese di Bionto* etc., Trani, Vecchi, 1901, pp. XXVI-XXXIV) e altri credettero ritrovare in alcuni contratti marittimi della famiglia Rogadeo sono soltanto generici riguardo a usi marittimi della fine del Duecento e inizi Trecento, non già si riferiscono agli *Ordinamenti*: cfr. anche SAMARELLI, pp. 109-10 e 111-3.

che nella loro rubrica essi vengono assegnati al 1063, 1^a indizione (1). Appunto tale data viene ritenuta sicura da molti autorevoli studiosi, dall'Alianelli (2) allo Schupfer (3), dal Carabellese (4) al Rogadeo (5), dal Ciccaglione (6) al Leicht (7); viceversa, ritenendosi troppo antica tale data, essendo qualche volta negli atti medievali sottinteso il centesimo (8) e ricorrendo la 1^a indizione di nuovo nel 1363, altri non meno autorevoli autori li assegnano a tale anno, dallo Sclopis (9) al Pertile (10), dal Cipolla (11) al Bonolis (12), dal Solmi (13) al Besta (14), mentre date diverse propongono altri autori, come quella del 1183 sostenuta dal Volpicella (15), quella

(1) Riproduco la notissima rubrica, anche per quanto si dirà in seguito: « Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani. Al nome de lo Omnipotente Dio Amen. Millesimo sexagesimo tertio prima indictione. Quisti infrascripti ordinamenti et rasones fo facti ordinati et providuti et ancora deliberati per li nobili et discreti homini. Misser Angelo de Bramo. Misser Simone de Brado. Et Conte Nicola de Roggiero de la città di Trani electi consuli in arte de mare per li più sufficienti che se potesse trovare in quisto golfo Adriano ».

(2) *Delle consuetudini e Statuti Municipali prov. nap.*, Napoli, Rocco, 1873, pp. 44-52.

(3) *Trani e Amalfi, Studi sulle consuetudini marittime* etc., estr. *Rivista it. Scienze Giuridiche*, XII, 1892, e *Manuale Storia dir. it., Le Fonti*, Città di Castello, 1908, pp. 524-34.

(4) Oltre G. Rogadeo cit., cfr. *Relazioni commerciali fra la Puglia e Venezia* etc., I, Trani, Vecchi, 1897, pp. 22-44.

(5) *Gli Ordinamenti di Trani*, id., Vecchi, 1899.

(6) *Di una nuova opinione intorno agli Ordinamenti* etc., in *Scritti onore F. Pepere*, Napoli, 1900, pp. 131-8.

(7) *Storia dir. it., Le Fonti*, Milano, Giuffrè, 1937, p. 298. Per i lavori del Pardessus, Beltrani, Giustiniani ed altri, cfr. SAMARELLI, p. 24.

(8) Cfr. in SAMARELLI, p. 60, l'esempio di un doc. di Pisa, che ha « millesimo septuagesimo primo » per 1371.

(9) *Storia legislazione it.*, I, 2. ed., Torino, Utet, 1863, pp. 189-92.

(10) *Storia Diritto it.*, II, 2, Torino, Utet, 1898, p. 123.

(11) *Un dubbio sulla data degli Ordinamenti tranesi*, in *Rendiconti R. Accad. Lincei*, ser. V, V, 1896.

(12) *Il Diritto Marittimo medievale nell'Adriatico*, Pisa, Mariotti, 1921, pp. 620-8.

(13) *Storia Diritto it.*, 3. ed., Milano, Soc. ed. libr., 1930, p. 491.

(14) *Storia Diritto it., Le Fonti*, I, 2, Milano, Hoepli, 1925, pp. 666-9. Per altri autori, cfr. SAMARELLI, p. 25.

(15) *Degli antichi Ordinamenti mar. di Trani*, in ALIANELLI, *Delle antiche Cons. Marittime nelle Provincie Napoletane*, Napoli, De Angelis, 1871, pp. 1-52, e in estratto.

del 1231 dal Racioppi (1), quella del 1435 dallo Schaub (2), quella del 1449 dal Gabotto (3). Senza tener conto qui di tali ultime opinioni rigettate dalla critica, cerchiamo indagare sulle due date del 1063 e 1363, lasciando da parte l'esame dei singoli istituti giuridici (la cui epoca si deve appunto indagare attraverso quella del testo, anche ammettendo una loro preesistenza alla redazione pervenutaci) e indagando solo sui riferimenti non generici ma specifici che possono essere datati con approssimazione o precisione. Anche, poi, tralasciamo l'elemento filologico, perchè crediamo sicuramente che il testo pervenutoci in volgare non sia originale ma sia una tarda traduzione fatta da un veneziano, dati i riflessi di quel dialetto: basterà ricordare, con il Volpicella (4), le parole *guastadi, rasone, casone, cercare, terminare* (per *determinare*), *rasone de Signoria, da la parte de la mia Signoria*: l'originale, dunque, era in latino e di esso ci sono rimasti solo la rubrica e l'*explicit*. Tralasciando per ora questi ultimi passi, veniamo ai seguenti riferimenti numismatici, giuridici, religiosi.

Nel capitolo 1° si prescrive che « qualunque marinaio ... sia tenuto ad apagare de ogni denaro de suo salaro, de tre dinari decie » e al capitolo 31° « ciaschuno patrone de nave ... se bisognasse denari habbia libertà de tollerli sopra de essa »: delle quali menzioni di *danaro* se la prima e la terza significano somma in genere, è sicuro che la seconda significa la moneta concreta così denominata. Ora è noto che i danari, dopo la lontana coniazione del Principato longobardo di Salerno, caddero in disuso nella prima metà del secolo X e furono riconiati solo dall'ultimo Re normanno, Tancredi, e poi dagli Svevi e, copiosamente, dagli Angioini. Nel secolo XI, viceversa, in Puglia si usava il follaro e altre monete ben diverse dai danari, come troviamo nei documenti editi nel « Codice Diplomatico Barese » (5): se è vero che vi appaiono i *de-*

(1) *Ordinamenti e consuetudini marittime di Trani*, in *Arch. Stor. Nap.*, III, 1878, pp. 679-709.

(2) *Storia del Commercio dei popoli latini nel Mediterraneo*, trad. BONFANTE, Torino, Utet, 1915, p. 38.

(3) *Il Commercio e la dominazione dei Veneziani a Trani etc.*, in *Arch. Stor. Nap.*, XXIII, 1898, pp. 111-43.

(4) In ALIANELLI, *Cons. Mar.*, pp. 43-4.

(5) Cfr. vol. I, IV, V, Bari, Comm. prov. st. p., 1897, 1900, 1902, Glossario. Uno dei primi esempi pugliesi di pagamento in denari è del 1254: cfr. *Cod. Dipl. Barese*, VI, 1906, p. 146.

narii luccenses, è pur vero ovviamente che ad essi non possa riferirsi il nostro testo: il quale perciò va ricondotto dal secolo XIII in poi.

Nel capitolo 11° c'è il riferimento, oltre che ai pellegrinaggi in Roma o al S. Sepolcro, soliti ad aversi in ogni tempo, anche a quello a S. Giacomo di Campostella (1): ora è impossibile vi fosse nel 1063 tale copia di pellegrini tranesi in Galizia da farne espressa menzione negli *Ordinamenti*, tanto più che soli tre viaggi pugliesi se ne conoscono — ben lo nota il Samarelli (2) — nel 1148, 1256 e 1362: la data del 1063 darebbe a Trani persino « un diritto di priorità sui Genovesi, che appena dal XII secolo navigarono verso il Portogallo e la Galizia »!

Nel capitolo 28° si prescrive che il marinaio il quale sia per essere battuto con la catena dal padrone possa gridare per tre volte: « Da parte de la mia Signoria non me toccare » e, nel caso che il padrone non lo rispetti, possa difendersi e perfino ucciderlo (3), avendosi così un'applicazione dell'istituto medievale della *defensa*, di cui le note Costituzioni di Federico II (4) e altri documenti meridionali (5). Come riassume il Bonolis, « quello di Trani è una sopravvivenza dell'antico principio generale della invocazione dell'autorità, è un'applicazione particolare di questo principio imitante nella forma la *defensa* sveva » (6); e, come ben scrive il Besta, « fa impressione il fatto che la *defensa* vi sia ricordata in un assetto diverso da quello sotto il quale Federico II l'aveva ammessa e con una ritualità assai più complicata » (7), cioè di epoca più tarda. Delle quali modalità è notevole quella che la *defensa*,

(1) Op. cit., p. 74 e fonti ivi citt. Anche SCHAUBE, op. cit., pp. 398-9, pone i primi pellegrinaggi al secolo XII.

(2) « Un marinaio... non... può... lasciare l'armaria de la... nave salvo... se... avesse fatto voto de andare ad San Jacomo al Sancto Sepulcro o ad Roma ».

(3) « Propone et diffinisce li dicti Consuli de mare che nisun patrone non possa battere nisun marinaio. Ma lo marinaio deve scampare et gire da proda denanze a la catena del remiggio. Et deve dire — da la parte de la mia Signoria non me toccare — tre volte. Et se lo patrone passasse la catena per batterlo: lo marinaio se deve defendere. Et se lo marinaio occidesse el patrone non sia tenuto ad banno ».

(4) *Liber Augustalis*, lib. I, titt. XVI-XIX.

(5) Non mi diffondo sul notevole argomento, rinviano alla esauriente disamina e bibliografia del BONOLIS, pp. 276-85. Aggiungere agli altri Autori ivi citt. F. D'OVIDIO, *Versificazione italiana* etc., Milano, Hoepli, 1910, pp. 623-4 n.

(6) Id., p. 284.

(7) *Fonti*, p. 668.

già riservata da quell'Imperatore al solo Sovrano, sia qui riferita anche alla città di Trani: il che presuppone un periodo in cui l'autorità statale era in decadenza, cioè un periodo ben diverso da quello normanno-svevo e dei primi tre Angioini, allorchè fu in vigore l'Assolutismo Monarchico: viceversa, tutti sanno la debolezza del potere centrale sotto Giovanna I di Angiò, specie dopo la morte del secondo marito Luigi di Taranto (1). Nè potrebbe credersi che l'accenno alla *Signoria* di Trani risalga ad un tempo in cui non ancora si era affermata l'esclusività della *defensa* sovrana, perchè il passo contrasterebbe con l'epoca degli altri capitoli e perchè, ripetiamo, la procedura dell'istituto più complicata di quella fridericiana è indizio di tempo posteriore.

Nel capitolo 16° si ordina che lo scrivano « debia essere iurato del suo Commune » (2): ora, sia l'interpretazione letterale « debba essere scelto fra i giurati del Comune », sia l'altra, adottata dai più, « debba aver giurato avanti l'autorità comunale » (3), presuppone l'uso in quel tempo della espressione *jurato* (4). Ora, noi sappiamo che i Giurati, o Maestri Giurati, eletti dai singoli Comuni per ragioni di polizia municipale ed altro, si hanno nel Regno di Sicilia solo dal 1222 e dal 1232 in poi, come asserisce il Del Vecchio (5), basandosi su due Costituzioni di Federico II, sì che non si può risalire prima di tali date.

Nel I capitolo si parla di « Arte del mare » (6) e in quasi tutti i capitoli dei « Consoli del Mare », il che deve riferirsi ad una vera e propria Corporazione marittima con i suoi capi così

(1) Basterà citare mio *Mezzogiorno d'Italia*, Bari, Laterza, 1930, studio I.

(2) « Che qualunqua patrone menasse scrivano ello debia essere iurato del suo Commune et dè esser bono et liale ».

(3) Il Samarelli interpreta « debba giurare in presenza di tutto il comunale della nave » (p. 77), ma l'interpretazione non ci persuade.

(4) Non solleviamo qui la questione della possibile esistenza di un Comune in Puglia nel secolo XI (di cui tanta polemica fra gli Autori citati), perchè in linea generica può ammettersi tale esistenza, pur non ritenendo i Comuni medievali continuazione diretta dei Municipi romani: cfr. mie *Corporazioni nell'Evo Antico e nell'Alto Medio Evo*, Bari, Laterza, 1934, pp. 134-9.

(5) *La Legislazione di Federico II imperatore*, Torino, Bocca, 1874, p. 123. Cfr. anche, sui Giurati, B. CAPASSO, *Sui Diurnali di M. da Giovinazzo*, 2. ed., Firenze, Sansoni, 1895, p. 79, e F. CALASSO, *La Legislazione statutaria dell'Italia Mer.*, I, Roma, Signorelli, 1929, pp. 255-7.

(6) « Infrascripta questione de l'arte del mare »; cfr. anche proemio, più sopra.

denominati. Ma anche senza ricordare qui la questione, già svolta largamente altrove (1), dell'esistenza o meno di Corporazioni nell'Alto Medio Evo, è noto che nemmeno i sostenitori più eruditi e convinti di quella esistenza, quali il Leicht (2), possono dimostrare con documenti l'esistenza di Corporazioni Marittime in quel tempo, nè dei relativi Consoli. Arte del mare è sì un'espressione dugentesca, ma nel significato di mestiere (« in Arte maris experti »), non di Corporazione: così, per dare un solo esempio, troviamo a Salerno nel 1296 e 1299 (3). Occorre anche qui risalire a dopo il 1347, secondo la nostra opinione (4), allorchè Giovanna I autorizzò le singole Corporazioni di Napoli e del Regno. Del resto, anche fuori il Regno di Napoli, i Consoli del Mare si hanno per la prima volta a Pisa solo ai primi del Duecento (i cinque « Consules Pisanorum ordinis maris ») (5) e a Messina solo fra il dicembre 1282 e il maggio 1283, secondo la data che bene il Giardina assegna al privilegio di Re Pietro di Aragona (6).

Se poi passiamo all'esame della rubrica, qui, oltre i Consoli dell'arte del Mare, troviamo anche i Consoli della città di Trani: è vero che dall'intero testo si rileva doversi interpretare la espressione « edita per consules civitatis Trani » come « editi dai Consoli del Mare della città di Trani », ma è pur vero che occorre tener conto anche della dizione letterale e indagare sulla possibilità di Consoli cittadini a Trani, nel 1063. Ora, è risaputo che tale titolo non esistette mai nel secolo XI o XII per i capi dei reggimenti

(1) *Corporazioni citt.*, parte II, nonchè altro mio contributo di prossima pubblicazione. Cfr. pure M. DI LORENZO, *Nuove discussioni sull'origine delle Corporazioni medievali*, in *Nuova Rivista Storica*, XXII, 1-2, 1938, pp. 102-7.

(2) Cfr., per ultimo, il vol. *Corporazioni Romane e Arti Medievali*, Torino, Einaudi, 1937, p. 123.

(3) C. CARUCCI, *Codice diplomatico Salernitano del sec. XIII*, II, Subiaco, tip. Monasteri, 1934, pp. 493-4 e 620.

(4) Cfr. mio vol. *Dai Normanni agli Aragonesi*, Trani, Vecchi, 1936, studio VIII.

(5) W. SILBERSCHMIDT, *Die Bedeutung der Gilde etc.*, in *Zeitschrift Savigny Stiftung Rechtsgeschichte*, LI, *Germ. Abt.*, 1931, p. 164. Il RACIOPPI (*Ordinamenti*, p. 695) parla di Consoli del mare a Pisa nel 1161, ma ben scrive il BESTA, (*Fonti*, p. 671) che « la costituzione dell'arte maris non precedè, ma seguì a distanza di oltre un secolo il consolato del Comune e che non prima degli inizi del sec. XIII si formò la curia maris ».

(6) *Capitoli e Privilegi di Messina*, Palermo, R. Deputazione Storia p., 1937, pp. 61-2; cfr. anche C. A. GARUFI, *Il Consolato del Mare di Messina e la « Tabula de Amalfa »*, estr. *Atti R. Accademia Palermo*, ivi, 1935.

comunalì del Mezzogiorno d'Italia, malgrado le congetture dell'Heinemann (1), ritrovandosi solo a Gaeta per la prima volta i Consoli nel 1123 (2). Ed anche se si voglia allargare l'indagine al resto d'Italia, è noto che primi Consoli ci appaiono quelli di Pisa nel 1081, quelli di Lucca nel 1085 e quelli di Biandrate, Milano, Asti, Genova nel decennio successivo: che anzi, accogliendosi la tesi del Solmi, nel 1082, per volere imperiale, sarebbe sorto il Consolato (3). È vero che a Napoli e a Gaeta si ebbe il titolo di Console, ma esso è unito sempre a quello di *Dux* e indica il supremo capo ereditario di quei Ducati, non già dei capi cittadini elettivi (4); e, come ben scrive il Racioppi, tale « titolo di *Consul* e *Dux* napoletano non ha relazione di sorta con i capi dei comuni liberi longobardi e toscani » (5). Del resto, lo stesso Carabellese, strenuo sostenitore della data 1063, non ci dice che i capi del reggimento di Trani erano detti Giudici o Turmarchi o « buoni uomini » in genere, senza accennare affatto al nome di Console (6)? Inoltre, se è vero che i tre Consoli Angelo De Bramo, Simone De Brado (7) e Conte Nicola de Roggiero « sono individuati attraverso le indicazioni della paternità », essendo « preteso l'uso dei cognomi » (come accenna il Besta) (8), è pur vero che i documenti tranesi del secolo XI hanno sempre l'indicazione del *filius* e non il *de*, avendo ben dimostrato il Racioppi che « la indicazione patronimica dei Consoli dello statuto traneese è conforme alle indicazioni patronimiche delle carte tranesi del secolo XIII », dal 1206 in poi, « e non a quelle del secolo XI o XII » (9).

(1) *Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien*, Lipsia, 1896 (seguito dal SILBERSCHMIDT, op. cit., p. 151). Com'è noto, l'A. a p. 29 parla di un Console a Siponto del 1064 che, viceversa, era un Comite, come apparve da migliore lettura del doc.: cfr., per tutti, C. GIARDINA, I « *Boni Homines* » in Italia, Bologna, Zanichelli, 1932, pp. 143-4.

(2) Cfr. CALASSO, op. cit., pp. 42-3, 64 e 90.

(3) Cfr., per tutti, BESTA, *Il Diritto Pubblico It. secc. XI-XV*, Padova, Cedam, 1930, pp. 224-5, e GIARDINA, pp. 102-3.

(4) Cfr. F. CICCAGLIONE, *Le Istituzioni politiche dei Ducati Napoletani*, Napoli, Marghieri, 1892, pp. 88-9.

(5) *Ordinamenti*, p. 697.

(6) *L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medio Evo*, Bari, Comm. prov. St. p., 1905, pp. 249-51.

(7) Bramo sta per Bertrano e Brado per Bernardo: BESTA, *Fonti*, p. 667.

(8) *Fonti*, p. 668.

(9) *Ordinamenti*, p. 684.

Circa, poi, l'assunto del Beltrani che Trani fosse stata indipendente dal 1042 al 1063, cioè nel periodo in cui furono emanati gli *Ordinamenti*, esso venne smentito sia da documenti editi dallo stesso compianto Autore e dal Prologo, degli anni 1053, 1059 e 1072, in cui ricorre il nome dell'Imperatore bizantino (1); sia dalla preziosa cronaca di Amato e da altre fonti. Da esse, infatti, come si desume dal De Bartholomaeis (2), appare che Trani fu presa da Argiro e dai Normanni nel 1042; fu allora infeudata, quale Contea, a Pietro Gautier (uno dei dodici Pari, colui che invano nel 1046 disputerà a Drogone la successione di Guglielmo Braciodiferro e che prima del 1058 combatterà invano contro Roberto il Guiscardo); fu riassedata nel 1046; era in potere dei Normanni nel 1052; fu tolta a Pietro nel 1073 dal medesimo Guiscardo, sì che Trani sembrerebbe sempre normanna; è pur vero, però, che dovettero esservi rivolte in quei periodi di torbidi, tanto che il Carabellese (3) ci afferma, in base ai documenti già citati, che Trani nel 1059 e 1072 fosse soggetta all'Imperatore Bizantino. Nè, infine, può dirsi che Trani soltanto nell'XII secolo fosse fiorente in commerci (4), perchè nuova fioritura ebbe nel Trecento, come vedremo.

* * *

A quasi tutti tali argomenti che ci fanno assegnare il testo perduto latino all'anno 1363, il Samarelli (5) ha voluto aggiungere la identificazione del Conte Nicola De Ruggiero, un creduto accenno agli *Ordinamenti* in un diploma di Roberto Principe di Taranto e Signore di Trani del 1364, nonchè l'altro di un dominio veneto sulla città, dominio rappresentato dai relativi Consoli Generali del Regno di Napoli.

A prima vista la identificazione del De Ruggiero con il Giustiziere di detto Roberto di Taranto, cioè con il suo rappresentante in quell'anno nella circoscrizione provinciale in cui era compresa

(1) Cfr. RACIOPPI, id., p. 681, e GABOTTO, op. cit., pp. 126-7.

(2) Nella sua bellissima ed. della *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino*, Roma, R. Istituto Stor. M. Evo, 1935, rispettivamente, a pp. 92, 93 e 96, 186-8, 101 n. 2, 150, 292-5.

(3) *Apulia*, pp. 249-52.

(4) Cf. CARABELLESE, *Relazioni*, pp. 34-6.

(5) Op. cit., pp. 32-40, 43-4, 64.

Trani (1), sorriderebbe, ma vi sono gravissime obiezioni contrarie, che a noi sembrano insuperabili. Innanzi tutto, quello di De Ruggiero è un cognome diffusissimo anche in tutto il periodo Angioino, sì che lo troviamo oltre che a Salerno (dove risiedette la famiglia più celebre di tale cognome) (2), pure a Tropea, Rionero, Castel di Sangro, Ortona, Morrone, Chieti, Atri, Sulmona, Gravina, Conversano, Bitonto, Foggia e altre città (3): che anzi negli anni vicini al 1363 ritroviamo almeno altri cinque Nicola de Ruggiero, a Castel di Sangro (1324) (4), a Chieti (1336) (5), a Rionero (1343) (6), a Montaquila (1345-6) (7), alla stessa Chieti (1373) (8). In secondo luogo, il De Ruggiero cui accenna il Samarelli appartenne alla nota illustre famiglia salernitana (9) — di cui fra i maggiori membri si annoverano l'Arcivescovo Giovanni e il Maestro Razionale Matteo, segnalatosi nel 1290 per gli Statuti concessi a Salerno da Carlo Martello di Angiò, Principe di Salerno e figlio di Carlo II (10) — mentre nella nostra rubrica è detto esplicitamente che i tre Consoli fossero nativi di Trani. In terzo luogo, il De Ruggiero nella rubrica è detto Conte e tale certamente non era il Giustiziere, sia nel significato letterale di feudatario — come crede il Samarelli (11) —, sia nell'altro significato di *Comito*. Non già nel primo, perchè nessun De Ruggiero fu Conte nè in quel tempo nè in altro (12); nè vale supporre con lo stesso Samarelli che egli potesse

(1) Nicola de Rogiero, seguace di Ludovico di Ungheria, governatore di Salerno, Giustiziere delle città di Terra di Bari appartenenti al Principe di Taranto, Imperatore titolare di Costantinopoli, già intervenne a Trani nel 1361 in una vertenza fra Comune e Arcivescovo: cfr. fonti in SAMARELLI, pp. 37-8.

(2) Basterà citare B. CANDIDA GONZAGA, *Memorie Famiglie nobili merid.*, Napoli, De Angelis, 1883, pp. 155-6.

(3) Ho fatto lo spoglio sistematico dei *Notamenti* di C. DE LELLIS, voll. I-XI (in Arch. Stato Napoli).

(4) *Reg. Ang.* 255 (1324 C), c. 62 a.

(5) DE LELLIS, id., X, p. 16 (da *Arca A mazzo 7 n. 19*).

(6) *Reg. Ang.* ora perduto 1343 I, c. 40 b (cfr. DE LELLIS, V.).

(7) *Regg. Angg.* 349 (1345-6 A), c. 207 a, e 350 (1345-6 C), c. 41 b.

(8) DE LELLIS, XI, p. 883 (da *Arca K maz. 48 n. 17*).

(9) Ad essa appartennero nel secolo XIV anche un Giovanni, un Guglielmo e un Tomaso, Giustizieri regi di Terra di Bari, Terra di Otranto e Capitanata.

(10) Cfr. M. SCHIPA, *Un Principe nap. amico di Dante*, Napoli, Itca, 1926, pp. 77-9.

(11) Op. cit., p. 38.

(12) Anche il Candida Gonzaga (id., p. 155) dà alla famiglia De Ruggiero due Ducati e due Marchesati, ma nessuna Contea.

chiamarsi Conte perchè i Conti avevano gli stessi poteri dei Giustizieri (1), trattandosi di ipotesi erratissima e senza precedenti. Non già nel secondo, perchè il De Ruggiero non era preposto a navi: il quale secondo significato è da noi pienamente accettato perchè, come riconobbe lo stesso Gabotto, « *Conte per Comito* è di perfetto uso nel volgare italiano nel principio del Cinquecento: basti citare *Marin Sanudo* » (2) (ed è noto che i Comiti appaiono nel Mezzogiorno almeno dal 1165 in poi) (3). Inoltre, le nostre ricerche ci hanno dimostrato che in Trani esisteva davvero una famiglia dal cognome De Ruggiero, perchè nel 1298 fu eletto Maestro Giurato appunto un Tommaso De Rogerio da Trani, come si rileva da un diploma di conferma del Re Carlo II (4) (anche nel 1364 (5) si parla, come di un defunto, di un Filippo figlio del notaio Ruggiero) (6). Evidentemente è ad un Nicola di tale famiglia trapanese, che era Comito di navi, che occorre attribuire la paternità degli *Ordinamenti*, insieme con gli altri due Consoli.

Circa, poi, il diploma di Roberto di Taranto, esso si riferisce ad *Ordinamenti daziari cittadini* e non già alle nostre *Consuetudini marittime*, come si rileva dal testo di esso: « Causavit improvisa discordia... inter officiales nostros... ac Venetos tunc Trani morantes... inde... mercatores a dicta civitate Trani recedentes... ex quo sequutum est quod factis... aliquibus statutis a die primo septembris... prime indictionis et usque nunc inter Venetos ipsos et nostros subditos mercaciones protinus cessaverunt.... Ut tucior fiat inter subditos... participatio consueta omnes et quascunque ordinationes prohibitiones et constitutiones per nos et officiales nostros factas a dicto die primo mensis septembris prime indictionis... contra personas et infrascriptas ordinationes libertates et consuetudines... revocamus ». È ovvio, infatti, che si annullarono tutte le misure prese durante la lotta in questione, relative ai

(1) Op. cit., p. 38 e n. 23. E ciò a parte il fatto che il De Ruggiero non era Giustiziere Regio, ma Vicario con tale titolo del Principe di Taranto (sulla carica, cfr. mio *Dai Normanni*, p. 182 e fonti ivi citt.).

(2) Op. cit., p. 134.

(3) Cfr. VOLTICELLA, *Antichi Ordinamenti*, p. 41.

(4) *Fascicolo Ang.* 177, c. 153 b, 8 agosto: la nomina fu per l'anno della XII indizione 1298-9.

(5) Cfr. F. CARABELLESE, *La Puglia nel secolo XV*, II, Bari, Comm. prov. St. p., 1908, p. 77.

(6) Nel 1419 abitava a Trani anche un Barba de Ruggiero da Arezzo, omicida della moglie: cfr. *Reg. Ang.* 372 (1415), c. 267 b.

rapporti con i Veneziani, e non già le « consuetudini » di Trani, come riferisce il Samarelli (1)! Circa, infine, il dominio veneto su Trani che il Samarelli assume esistere nel secolo XIV, è facile rispondere che esso si ebbe soltanto nei due periodi 1496-1509 e 1528-9 (2): altro è una supremazia economica veneziana a Trani, ed altro un dominio politico!

Cadono così i nuovi elementi addotti dal Samarelli, il quale, però, ha il merito di avere riprodotti con chiarezza tutti gli elementi pro e contro la data del 1363 e di aver pubblicato in fac-simile l'edizione del 1507 e aver confrontato il testo tranese con tutti gli altri mediterranei affini. Noi aggiungeremo solo a favore del 1363, oltre le considerazioni già svolte e rafforzate dai nuovi documenti da noi ritrovati, due elementi. Il primo riguarda il contenuto degli *Ordinamenti*, su cui uno studioso competente quale il Bonolis scrisse: « I capitoli... non sono tutti dello stesso tempo. A un nucleo di disposizioni anteriori rispecchianti la consuetudine bizantina, se ne sono aggiunte poi (e forse anche in tempi diversi) altre che risentono l'influenza del diritto veneto, e non soltanto di quello degli Statuti del Tiepolo e dello Zeno, ma, talvolta, anche del diritto posteriore... Nel 1363, probabilmente si sarà proceduto a una fusione di norme varie, emanate in tempi diversi, alcune delle quali anteriori al secolo XIV » (3). Il secondo elemento riguarda la rifioritura marittima di Trani a metà del Trecento: basterà ripetere con il Vitale, circa il governo di Roberto Principe di Taranto, che ebbe assegnata Trani nel 1351 dalla cugina Regina Giovanna I e dal fratello Re Luigi di Taranto: « Il governo di Roberto di Taranto... è particolarmente notevole per Trani, perchè da questo tempo data il principio di quella ripresa della sua attività commerciale che, intensificandosi sempre più, portò al magnifico sviluppo del secolo successivo ». Che anzi il Vitale, contro gli autori, i quali, per sostenere la data degli *Ordinamenti* al 1063, ritennero l'attività commerciale di Trani quasi spenta nel secolo XIV, ben asserisce non potersi ammettere tale decadenza « nella città che era scalo principale del commercio marittimo veneto-pugliese, con

(1) Cfr. SAMARELLI, pp. 114-7, ove a pp. 33-5 e 39-40 vedi cenni sulla vertenza.

(2) Cfr., per tutti, G. I. CASSANDRO, *Contributo Storia Dominazione veneta in Puglia*, estr. *Arch. Veneto*, XVII, 1935.

(3) Op. cit., p. 627.

una Università che appare autonoma e impone dazi e induce i Veneziani ad andarsene in massa » (1).

* * *

Concludendo, secondo noi, come i Capitoli latini della Tavola di Amalfi appartengono al tempo di Carlo I di Angiò (o forse al 1254-5), e quelli italiani al periodo 1328-1336, agli ultimi anni di Roberto di Angiò (2), così gli *Ordinamenti* di Trani rimontano al 1306: siamo, cioè, sempre al periodo Angioino o poco anteriore. Se si pensi che le Consuetudini di Napoli furono redatte nel 1300 e approvate nel 1306; quelle di Amalfi nel 1274 (ma il testo pervenuto è della metà del Trecento); alcune di Barletta nel 1294 (3); quelle di Sorrento nel 1309; quelle di Gaeta anche nella prima metà del Trecento e quelle di Capua nel periodo di Carlo II di Angiò; vale a dire se si riflette, che, tranne Bari e forse Aversa e Cerreto Sannita (4), le consuetudini più antiche del Regno di Napoli furono sicuramente redatte nell'epoca Angioina, ben si rilevano le molte benemerenze di quella Dinastia, cui tanto dovette la Legislazione, la preponderanza del Diritto Romano sul Longobardo, l'incremento dello Studio Generale di Napoli. A tale opera legislativa contribuì, a nostro parere, anche quella locale di due illustri città marittime, l'una tirrena e l'altra adriatica, cioè Amalfi e Trani.

GENNARO MARIA MONTI

(1) *Trani dagli Angioini agli Spagnuoli*, Comm. prov. St. p., 1912, pp. 55 e 86. Cfr. anche G. BELTRANI, *Un inedito Statuto..... di Trani del 1395*, in *Arch. Stor. Nap.*, XXII, 1897, pp. 471 e 473-4.

(2) Cfr. mio art. in *Rassegna Stor. Salernitana*, II, 2, 1938.

(3) Cfr. C. MINIERI RICCIO, *Supplemento Codice Diplomatico* etc., I, Napoli, tip. Rinaldi, 1882, p. 83.

(4) È noto che le Consuetudini di Bari furono redatte fra il 1180 e il 1200 e che quelle delle altre due città hanno forse elementi normanni.